

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI EDILIZI NEL CENTRO STORICO**

ART. 1

Il Comune di Andria intende perseguire l'obiettivo di favorire il risanamento ed il recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico attraverso la erogazione di contributi per interventi su immobili ivi ricadenti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Sono ammessi al contributo gli interventi edilizi su immobili adibiti o da adibirsi ad uso abitativo, commerciale, Artigianale e/o produttivo non insalubre, ad uso Ufficio e/o studi professionali, sedi associative di proprietà privata ubicati nel Centro Storico del Comune di Andria, così come perimetrato dalle tavole del vigente Piano Regolatore Generale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 26.6.1995) dove viene tipizzato come zona A1, ***compresa la quinta stradale del perimetro, riferito esclusivamente agli immobili classificati A2. Sono ammessi altresì i beni immobili di Enti Pubblici o privati aventi particolare rilevanza pubblica e storico testimoniale, ricadente anche in zone esterne a quelle individuate per i contributi privati.***

ART. 3

I contributi possono essere erogati solo in favore di soggetti che per legge hanno titolo a richiedere ed ottenere la concessione edilizia ai sensi della legge n.10 del 77 e del Regolamento Edilizio Comunale.

I beneficiari del contributo, dovranno esibire sulla facciata dell'immobile una tabella di idonea dimensione, riportante la dizione: LAVORO ESEGUITO CON IL CONCORSO ECONOMICO DEL COMUNE DI ANDRIA.

ART. 4

Gli interventi edilizi ammissibili a contributo sono esclusivamente quelli consentiti dalla vigente strumentazione urbanistica.

ART. 5

Il contributo potrà essere erogato in conto capitale una sola volta per ciascuna unità immobiliare.

ART. 6

L'importo dei contributi da erogare in conto capitale va calcolato nella misura massima del **60%** dell'importo rinveniente dal computo metrico estimativo delle opere oggetto dell'intervento edilizio.

Il bando potrà stabilire una progressione di aliquote massime in ragione inversa agli importi di progetto, in rapporto alla estensione prevedibile dell'intervento ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Potranno essere finanziati, in deroga alle aliquote previste, interventi edilizi riferiti a beni di enti pubblici o privati aventi particolare rilevanza pubblica e storico-testimoniale.

Detto contributo va liquidato in un'unica soluzione nei confronti del soggetto richiedente avente titolo.

L'importo massimo del contributo sarà stabilito dalla Giunta Comunale in rapporto ai fondi disponibili.

ART. 7

La Giunta Comunale provvede ad emanare atti di indirizzo per le tipologie di intervento e relativi parametri di riferimento per l'erogazione dei contributi nei limiti delle somme disponibili nel bilancio di previsione, per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti interessati a seguito di appositi bandi pubblici, nonché la determinazione delle somme per l'incentivazione del personale comunale costituenti il gruppo di lavoro, o per il ricorso a professionisti esterni per l'istruttoria delle domande pari al 5% **massimo** dei fondi stanziati ***Gli stessi non potranno intervenire ad alcun titolo negli interventi cofinanziati con il presente Regolamento, né direttamente né in forma associata.***

ART. 8

Nel caso in cui le istanze di assegnazione del contributo portino complessivamente ad impegnare somme inferiori a quelle disponibili le somme residue non utilizzate verranno accantonate e impegnate in sede di approvazione del successivo bando pubblico.

Nel caso invece le istanze portino ad impegnare somme superiori ai fondi disponibili, si procederà ad approvare una graduatoria degli aventi diritto, secondo i criteri determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 9

Per ottenere il contributo i soggetti aventi titolo interessati dovranno presentare nei termini stabiliti dal bando pubblico apposita istanza ***in carta semplice o in bollo se dovuto*** indirizzata al Comune di Andria, nella quale venga precisata la richiesta di ammissione ai benefici di cui al presente regolamento, corredata dai seguenti allegati sottoscritti da un tecnico abilitato:

- a) richiesta autorizzazione come per la Legge (DIA autorizzazione, ecc.) con allegata documentazione fotografica di dettaglio.

- b) dettagliata relazione sugli interventi proposti con indicazione dei materiali da utilizzare, che devono essere conformi a quanto prescritto dal PRG e dalle sue N.T.E. per la zona "A" in cui si opera;
- c) computo metrico estimativo dei lavori redatto da tecnico abilitato ***secondo i criteri indicati nel bando*** ;
- d) copia del titolo di proprietà o del diritto di usufrutto o del diritto di uso ***secondo i criteri indicati nel bando.***

ART. 10

Al Momento della presentazione della domanda con i relativi allegati l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli Articoli 4 e 5 della L 7.8.1990, n. 241.

ART. 11

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, circa la conformità della domanda e relativi allegati ai requisiti stabiliti nel bando. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ART. 12

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente Articolo si procede ad approvare, con opposita determinazione dirigenziale, la graduatoria dei beneficiari con relativo importo del contributo concesso sino a concorrenza dei fondi disponibili.

ART. 13

I lavori oggetto della istanza per l'ammissione al contributo, potranno essere intrapresi anche prima della pronuncia sulla ammissibilità del contributo ed indipendentemente dalla stessa purchè sia documentato e certificato che, comunque, sono iniziati dopo la presentazione della domanda.

ART. 14

Entro il termine di 15 giorni dalla esecutività della determinazione dirigenziale di cui all'art. 13, il responsabile del procedimento comunica a ciascun beneficiario l'importo del contributo concesso che sarà erogato con le modalità di cui ai successivi art.15 e 16.

ART. 15

Per la erogazione del contributo assegnato il soggetto interessato dovrà presentare all'Ufficio Comunale competente:

- a) la denuncia di fine lavori accompagnata da dettagliata relazione di tutte le opere eseguite, e/o la certificazione ai sensi del [D.P.R. n. 425/1995](#) attestante la agibilità e/o abitabilità, ove prevista;
- b) il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, che dovrà sottoscrivere e presentare la contabilità dei lavori eseguiti ed ammessi al contributo, con asseverazione della rispondenza a quanto autorizzato ed esibizione di copia delle fatture quietanzate relative ai lavori stessi o di idonea autocertificazione per quei lavori eseguiti direttamente dagli interessati.

Il Direttore dei Lavori assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli Articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione deve darne comunicazione al competente organo professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Resta riservata ai competenti organi comunali la facoltà, sia in corso d'opera che a ultimazione dei lavori, di effettuare ogni e qualsiasi controllo sulla perfetta esecuzione e sulla qualità delle opere stesse.

ART. 16

Il contributo assegnato verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera a) e b) del precedente art. 15.

ART.17

Il destinatario del contributo dovrà impegnarsi, sotto pena di decadenza , per sè o aventi causa a qualsiasi titolo, a mantenere l'originaria destinazione d'uso dell'immobile oggetto d'interventi edilizi per 4 anni se ad uso abitativo e per 6 anni se ad uso diverso. Il destinatario del contributo decade dallo stesso, nel caso di verificata non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati.

ART. 18

Nei casi di decadenza dal contributo il relativo importo potrà essere utilizzato in favore degli eventuali beneficiari secondo la graduatoria di cui al precedente art. 12.

=====